

## **STATUTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PESARO 2**

(Struttura associativa di carattere privatistico)

(approvato con delibera n. 1 del 14/12/1996-modificato in data 14.07.2006)

### DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

#### ART. 1

1 - In conformità al disposto della Legge Regionale 5 gennaio 1995 N. 7, vengono definiti ambiti territoriali di caccia, i territori agro-silvo-pastorali ove è possibile praticare la caccia in forma programmata ivi comprese le zone denominate "aree contigue alla zona a protezione integrale" dalla Legge 6/12/1991 N. 394 e dall'art. 34, 1° comma, L.R. 28/4/1994 N. 15, nonché le aree restituite alla caccia e ai sensi dell' art. 9, comma 12 L.R. 7/95 e che non siano destinati ad: "Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, zone di ricerca e di sperimentazione faunistica, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie", ovvero che siano sottratte alla caccia programmata da altre norme di legge.

2 - Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia PS 2 è costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile una Associazione denominata A.T.C. PS 2.

L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

3 - La durata della Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione cesserà, in ogni caso, col cessare dello scopo sociale.

4 - L'Associazione ha sede in Fano (PU). Su delibera del Comitato di Gestione essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie, uffici e recapiti anche altrove, sempre nell'ambito della Provincia di Pesaro e Urbino.

#### ART. 2

L'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. PS 2 si estende sui territori dei seguenti comuni: Acqualagna, Apecchio, Barchi, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Fano, Fossombrone, Fratterosa, Frontone, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monteciccardo, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Piobbico, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Sant'Ippolito, San Lorenzo in Campo, Saltara, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina.

#### ART. 3

##### SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1 - L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia PS 2, nonché attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio sul territorio di competenza.

2 - A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste dalle norme vigenti in materia, ed in particolare dalla Legge 11.02.1992 N.157 e dalla L.R. 5/1/1995 N. 7 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3 - L'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa alla tutela, conservazione e miglioramento del territorio, dell'ambiente e per la promozione degli interessi dei propri associati e della cultura in materia faunistica, ambientale, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività formative, imprenditoriali e/o la partecipazione al capitale di società e/o a consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo, forestale, ambientale, della produzione di selvaggina.

4 - In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:

a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;

c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:

- attuare interventi mirati alla prevenzione dei danni, preferibilmente a carico di colture soggette a ripetuti e ingenti danneggiamenti o poste in aree particolarmente esposte;

- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana man mano vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture;

- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali, come descritto dal comma 1 dell'art.25 della L.R. n.7/95;

e) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti specializzati, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;

f) organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente.

5 - L'associazione potrà, ancora:

a) gestire Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone Addestramento Cani.

b) gestire Aree di Rispetto venatorio ed altre Aree Protette. Inoltre potrà stipulare apposite convenzioni con agricoltori e titolari di aziende di allevamento di selvaggina per la fornitura di fauna da immettere nel territorio di competenza.

6 - Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di privati e di organizzazioni economiche abbiano anche fine di lucro.

#### ART. 4

##### SOCI

1 - I soci si distinguono in soci ORDINARI e soci AGGREGATI.

##### SOCI ORDINARI

2 - I soci Ordinari si dividono in tre categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti.

3 - Possono essere Soci ordinari esclusivamente: associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:

a) **CACCIATORI**: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;

b) **AGRICOLTORI**: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Pesaro e Urbino;

c) **AMBIENTALISTI**: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, che siano presenti in forma organizzata ed attiva sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

Gli associati vengono a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

4 - Le associazioni o persone giuridiche che desiderino divenire soci, devono fare domanda al Comitato di Gestione allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

5 - Il Comitato di Gestione decide in maniera motivata sulla domanda entro 30 gg. dalla data di arrivo dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda, o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.

#### ART. 5

1 - I Soci Ordinari partecipano agli Organi associativi tramite loro delegati scelti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse.

2 - Ciascun Socio Ordinario comunica i nominativi dei propri Delegati al Comitato di Gestione, nonchè eventuali modifiche dei nominativi medesimi.

3 - In caso di contestazione sulla eleggibilità dei delegati, decide l'Assemblea.

4 - I delegati dei Soci ordinari non possono assommare complessivamente a più di 50 unità così ripartiti:

- 38% per la categoria degli Agricoltori

- 38% per la categoria dei Cacciatori

- 24% per la categoria degli Ambientalisti

5 - In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei delegati a ciascuna spettante, la controversia è devoluta al Comitato di Gestione la cui deliberazione è impugnabile dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 6

##### SOCI AGGREGATI

1 - Sono soci Aggregati tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C. L'iscrizione all' A.T.C. è subordinata al pagamento annuale della quota sociale. La qualità di socio aggregato è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. e per la partecipazione a programmi di scambio con altri A.T.C. a livello regionale e nazionale.

2 - Il cacciatore ha titolo all' iscrizione all' A.T.C

Per l'iscrizione nell'A.T.C. di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al Comitato di Gestione, di cui all'art. 19 della L.R. 7/95, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'A.T.C. avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5 dell'Art. 16 della L.R. 7/95, da effettuarsi entro il 30 giugno.

3 - Il cacciatore non residente nell' A.T.C. deve presentare la relativa domanda al Comitato di Gestione dell' A.T.C. entro il 15 giugno di ogni anno. Il Comitato di Gestione accoglie le domande con le priorità previste dall'art. 15, comma 4 della L.R. 7/95, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'A.T.C. deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio.

4 - Il mancato accoglimento della domande deve essere motivato dal Comitato di Gestione e comunicato all'interessato che, entro 15 giorni può far ricorso alla Provincia competente per territorio, per violazione dei criteri di cui all' art. 15 della L.R. n. 7/95.

La Provincia, tramite i propri Uffici, deve dar risposta entro 30 giorni.

5 - La qualità di socio Aggregato si perde per recesso (nel rispetto dei termini dell'art. 24 C.C.), per esclusione o per morte.

6 - ABROGATO.

7 - ABROGATO.

8 - Il socio moroso della quota sociale in corso, è automaticamente sospeso

dall'esercizio dell'attività venatoria e dal godimento di ogni altro diritto inerente allo stato di socio.

9 - L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

10 - E' espressamente escluso lo stato di socio temporaneo.

#### ART. 7

##### QUOTE SOCIALI

1 - L'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia, per quanto riguarda la caccia alla specie di fauna selvatica: lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati è subordinata al versamento della quota annuale in misura non inferiore a quanto stabilito dall'articolo 16 comma 5 della legge regionale n.7/95.

2 - Per chi esercita la caccia da appostamento fisso la quota è stabilita con riferimento alle norme contenute nella legge regionale n.7/95, con l'obbligo di curare l'ambiente in maniera idonea nel raggio di mt. 100 dall'appostamento o dall'impianto.

3 - Ogni cacciatore residente nella Regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda da presentare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cinghiale, cervidi e bovidi, in tutti gli Ambiti di Caccia istituiti dalla Regione previo il pagamento di una sola quota, tramite sbarramento delle sigle delle provincie in cui il cacciatore intende accedere.

4 - Le suddette quote potranno essere successivamente variate entro il 31 maggio di ogni anno dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare.

5 - Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

6 - L'A.T.C. ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. n. 7/95 potrà prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazione giornaliera volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni potranno essere compensate da una minor quota di iscrizione all'A.T.C. rispetto a quella stabilita.

#### ART. 8

##### ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA E LORO FUNZIONAMENTO

Sono organi dell'A.T.C., così come previsto dal primo comma dell'art. 17 della L.R. 05.01.95 N. 7:

- a) l'Assemblea dei rappresentanti delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle Organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Gestione;
- d) il Revisore Contabile unico.

#### ART. 9

##### L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

1 - L'Assemblea è composta dai delegati delle tre categorie di soci ordinari. Ove uno o più Soci non provvedano a comunicare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranza sono calcolati in relazione ai Delegati indicati, ciò anche nel caso che per una o più componenti nessun delegato risultasse indicato.

2 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'oggetto da trattare, per

deliberare sui seguenti argomenti:

a) in sede ordinaria:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- elezione del Comitato di Gestione;
- elezione del Revisore Contabile Unico;
- compensi e rimborsi spese spettanti al Presidente, ai componenti il Comitato di Gestione e al Revisore Unico;
- Risoluzione dei conflitti tra soci di una categoria sulla ineleggibilità o decadenza dei delegati;
- Azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e/o Revisori dei Conti;
- Ogni altra questione che sia sottoposta all'Assemblea con delibera del Comitato di gestione;
- Ogni altra questione che sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei delegati, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione.

b) in sede straordinaria:

- Modificazione dell'atto costitutivo;
  - Scioglimento dell'Associazione, nomina e poteri dei liquidatori.
- 3 - La convocazione è inviata almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i Soci Ordinari a mezzo di raccomandata, e a tutti i delegati a mezzo di posta ordinaria o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione.
- 4 - L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.
- 5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il Segretario.
- 6 - Ogni socio ordinario può indicare, in ordine di preferenza, propri delegati supplenti entro il limite di un terzo dei propri delegati effettivi.

#### ART. 10

1 - Salvo quanto disposto per la nomina delle cariche sociali, l'Assemblea delibera:

a) in sede ordinaria:

- *in prima convocazione*, con la presenza della maggioranza dei delegati in carica;
- *in seconda convocazione*, qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni assunte sono valide quando vengono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti e votanti.

La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei soci presenti, il numero degli astenuti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

Per le nomine e le designazioni del Comitato di Gestione e per ogni altro caso di nomina si applica il principio della maggioranza relativa il quale è sufficiente la prevalenza dei voti.

b) in sede straordinaria:

- *in prima convocazione*, con la presenza dei due terzi dei delegati in carica, e il voto favorevole della maggioranza dei delegati in carica;
- *in seconda convocazione*, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei delegati in carica.

2 - Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto; in ogni altro caso avviene per alzata di mano.

3 - Per l'elezione del Comitato di Gestione l'Assemblea procede come segue:

- i Delegati di ciascuna categoria di Soci Ordinari eleggono i membri del Comitato che spettano alla categoria medesima;
- ciascun delegato può indicare sulla scheda un solo nome;
- per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze, a parità di preferenze, i più anziani di età.

#### ART. 11

##### IL PRESIDENTE

- 1 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 2 - Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento.
- 3 - In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, anch'egli eletto nella prima seduta, o in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal secondo Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.
- 4 - Il Presidente
  - sovrintende tutta l'attività della Associazione
  - convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria
  - convoca il Comitato di Gestione fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;
  - presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea;
  - rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Comitato di Gestione non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente.
- 5 - Il Presidente cura che gli atti adottati dal Comitato di gestione siano poi attuati.
- 6 - Il Presidente rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive generali fissate dal Comitato di Gestione.

#### ART. 12

##### IL COMITATO DI GESTIONE

- 1 - Il Comitato di Gestione rimane in carica cinque anni ed è così composto:
  - a) un rappresentante della provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;
  - b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso e un rappresentante delle comunità montane;
  - c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
  - d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
  - e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.

Tutti i rappresentanti di cui sopra sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale di caccia.

Non possono essere designati alla carica di Presidente o di un membro del Comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché permanga la maggioranza dei componenti il Comitato di Gestione nominati dall'Assemblea, il Comitato di Gestione provvede alla sostituzione con delibera, tenuto conto dell'appartenenza alla componente associativa del de cuius, presente in Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Comitato di Gestione, gli amministratori rimasti devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti il Comitato così nominati restano in carica lo stesso periodo previsto per gli amministratori già in carica.

Esso esercita tutte le funzioni ed i compiti assegnati dall'art. 19 della L.R. n. 7/95, nonché tutti i poteri che il presente Statuto non devolve ad altri organi. In particolare:

- a) stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ogni cacciatore deve versare, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, previa trasmissione almeno trenta giorni prima della riunione assembleare, al Revisore Contabile unico per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;
  - b) predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea;
  - c) vigila sul comportamento dei soci Ordinari e Aggregati, e prende le eventuali misure di propria competenza, o le sottopone all'Assemblea ove di competenza di questa;
  - d) incarica eventuale personale dipendente e/o collaboratori esterni con facoltà di assumere e licenziare tale personale, e vigila sull'operato dei medesimi;
  - e) tiene rapporti con gli altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia;
  - f) tiene rapporti con gli Organi regionali e provinciali, avanzando ai competenti Organi proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardano il territorio dell'A.T.C.;
  - g) Gestisce le Z.R.C. e istituisce e gestisce le Aree di Rispetto venatorio. Può altresì gestire o collaborare nella gestione dei campi addestramento cani.
  - h) amministra le aziende e gli organismi gestiti dall'Associazione o nelle quali essa abbia assunto cointeressenze;
  - i) promuove o organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;
  - l) attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti i compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali e provinciali incombono all'A.T.C.,
  - m) il Comitato può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività, e ciò in via generale o di volta in volta;
  - n) al Comitato di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
  - o) il Comitato di Gestione delibera i criteri e le idonee forme della pubblicità delle convocazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti e di altro ritenuto di interesse comune;
  - p) il Comitato di Gestione provvede alle attività dell'Associazione e propone sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.
- E' in ogni caso fatto divieto all'Assemblea la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- q) il Comitato di Gestione deve riunirsi almeno due volte l'anno, per sottoporre all'Assemblea ,per l'approvazione ,rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'assemblea dove gli associati possono prenderne visione.

Il Comitato di Gestione è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o posta elettronica, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o posta elettronica, inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

2 - Le riunioni del Comitato di gestione sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti.

3 - Le decisioni assunte sono valide quando vengono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti e votanti.

La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti, il numero degli astenuti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

Per le nomine e le designazioni si applica il principio della maggioranza relativa il quale è sufficiente la prevalenza dei voti.

4 - Per i Componenti del Comitato di Gestione è ammesso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato, quelle delle Commissioni, ad altri incontri e sopralluoghi effettuati per conto dell' ATC PS 2 purchè avvengano fuori dal Comune di residenza.

5 - La misura del rimborso viene stabilita dal Comitato di Gestione sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I rimborsi chilometrici potranno essere riconosciuti nella misura massima delle vigenti tariffe ACI.

#### ART. 13

##### IL REVISORE CONTABILE UNICO

1 - Il Revisore Contabile Unico è eletto dall'Assemblea ed è scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali .

2 - Il Revisore Unico resta in carica per cinque anni.

#### ART. 14

##### ORGANISMI SETTORIALI

1 - Il Comitato di gestione può istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale.

2 - Ove lo richiedano motivi di opportunità o di efficienza per l'esecuzione dei compiti affidati, tali Organismi possono essere integrati anche da persone che non siano delegati dei Soci Ordinari.

3 - Ove sia previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

4 - Il Comitato di Gestione potrà riconoscere solo le spese documentate per incarichi preventivamente autorizzati dallo stesso.

#### ART. 15

##### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1 - L'esercizio sociale va dal primo giorno di gennaio all'ultimo giorno di dicembre.

2 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il principio di competenza.

3 - Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, anche attraverso il ricorso a forme di autofinanziamento o all'aumento delle quote associative, entro i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

4 - Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare l'elasticità di cassa.

5 - Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Comitato di gestione decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Comitato.

6 - Nel caso invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi, il Comitato deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione.

6 Bis - Eventuali avanzi di gestione possono essere destinati a Fondo di Riserva ed alle attività istituzionali dell'Ambito Territoriale di Caccia.

7 - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 26 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. .

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 16

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

1 - Ogni revisione del presente Statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. n. 7/95 e successive modificazioni.

2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Firmato Dini Davide, Annunziata Morico notaio

Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Fano in data 17 giugno 2016 al n. 3893 serie 1T.